

Parte lo «school bonus», ultima novità del sistema fiscale

Benefici a chi sostiene le scuole per l'edilizia e i programmi di istruzione

Bianca Di Giovanni

Mentre si parla di «rivoluzione copernicana» in fatto di fisco, entra in vigore una norma fiscale che effettivamente è una assoluta novità nel sistema fiscale italiano: il cosiddetto school bonus. Prevista dalla legge 107, ovvero la riforma del sistema scolastico, la misura ricalca quella già esistente per i comparti della cultura e del turismo. A metterla in primo piano è stata la rivista telematica dell'Agenzia delle Entrate «FiscoOggi» solo un paio di giorni fa. Segno che è partita la «macchina tecnica» per avviare concretamente la nuova normativa, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 15 luglio scorso.

In buona sostanza si tratta di un bonus fiscale riconosciuto alle erogazioni liberali a favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione. Da oggi chi deciderà di destinare delle somme in favore di istituti scolastici, potrà usufruire di un credito di imposta sulla somma versata. È la stessa legge a definire gli obiettivi che si possono finanziare con risorse private, precisamente al comma 145 dell'articolo 1, che parla di erogazioni

«destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti».

Chi eroga risorse da oggi fino al 31 dicembre dell'anno prossimo potrà contare su un credito di imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate, mentre nell'anno successivo il bonus scende al 50%. Il beneficio fiscale spetta sia alle persone fisiche, che agli enti non commerciali o ai titolari di reddito d'impresa.

«Il credito di imposta, riconosciuto per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, non è cumulabile, per le medesime spese, con altre agevolazioni - scrive Filippo Gagliardi su FiscoOggi - In merito alle spese agevolabili, è fissato un tetto massimo di 100mila euro per ciascun periodo di imposta».

Sulle modalità in cui si usufruisce del credito d'imposta, la norma specifica che il beneficio fiscale è ripartito in tre quote annuali di pari importo. «Ad esempio, il credito maturato nel 2015, di ammontare pari a 90, sarà utilizzabile nel 2016, nel 2017 e nel 2018,

con il tetto massimo annuale di 30», continua Gagliardi. È prevista anche la compensazione del credito per i soggetti titolari di reddito di impresa. La legge istitutiva dello «school bonus» prevede anche in modo esplicito che il credito fiscale non concorre a formare la base imponibile relativa alle imposte sui redditi, incluse le addizionali regionali e comunali, né nella determinazione del valore della produzione netta per le società soggette ad Irap.

La nuova disciplina fissa anche degli obblighi per gli istituti che ricevono le erogazioni. In primo luogo dovranno essere rese pubbliche, in nome della trasparenza. Ciascuna scuola dovrà comunicare quanto ha ricevuto e cosa ha fatto con le risorse. Tutto dovrà essere pubblicato sul sito web istituzionale, su una pagina che dovrà essere riconoscibile e ben indicata. Lo stesso obbligo è imposto al portale telematico del ministero dell'Istruzione e dell'Università e ricerca, dove dovranno comparire tutte le erogazioni d'Italia.

Pensato come uno strumento per favorire gli investimenti nell'edilizia scolastica, il bonus è stato al centro di molte polemiche durante la discussione in Parlamento della riforma. Si temono disuguaglianze tra i diversi istituti, anche se sarebbe davvero un fiore all'occhiello per una fondazione privata destinare risorse alle scuole delle aree più povere del Paese.

**Un credito del 60%
 il primo anno
 e del 50% in quello
 successivo**

